

VERBALE DI ACCORDO

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
CON.SOLIDA

C.G.I.L e FLAI - CGIL

C.I.S.L. e FAI - CISL

U.I.L. e UILA - U.I.L

INTESA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI OCCUPATI NELLE COOPERATIVE
CONVENZIONATE PER GLI INTERVENTI PROVINCIALI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Trento, 25 agosto 2023

Tra

La Federazione Trentina della Cooperazione rappresentata dal Vicepresidente viario con delega alle relazioni sindacali Italo Monfredini, unitamente al Presidente di C.L.A. Germano Preghenella ed al Vicepresidente di Con.solida Giacomo Libardi, assistiti da una delegazione degli stessi Consorzi di secondo grado composta da Marco Molinari per C.L.A. (Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.) e da Giuseppina Valenti per Con.Solida e dalla Funzione relazioni sindacali della stessa Federazione nelle persone di Paolo Pettinella e Monica Perini;

e

la C.G.I.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale sig. Andrea Grosselli, la FLAI-CGIL rappresentata dalla Segretaria Generale sig.ra Elisa Cattani e dai delegati sigg. Maria Pistola, Marcello Pegoretti;


la C.I.S.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale sig. Michele Bezzi, la FAI-CISL rappresentata dalla Segretario Generale sig.ra Katia Negri, dal Segretario Rosario Casillo e dal delegato Vitangelo Di Tecco;

la U.I.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale sig. Walter Alotti, la UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale sig. Fulvio Giaimo e dai delegati sigg. Emilio Bertolini e Andrea Pedrolli;

Alla presenza del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, dott. Maurizio Mezzanotte,

Premesso

- che l'Intesa provinciale per il trattamento economico e normativo del personale coinvolto nel "Progettone" è scaduta il 31.12.2022 e che le Parti si sono incontrate varie volte con la Provincia autonoma di Trento per la definizione del rinnovo economico della stessa Intesa;
- che le Parti stesse, alla luce della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento mediante PEC del 18 luglio 2023, prot. N. D323/2023/24-2020-7/SC/mis, ad oggetto "Rinnovo Intese LSU e Progettone: trasmissione esiti del confronto con le parti sindacali", e del contenuto dei verbali di incontro di data 15 maggio 2023 allegati alla medesima comunicazione, si sono determinate a rinnovare la parte economica dell'Intesa stessa, nelle voci retributive espressamente riportate di seguito nel presente verbale d'accordo, considerando peraltro confermata ogni altra previsione, sia economica che normativa, dell'Intesa del 29 novembre 2019;



si conviene e si stipula

il seguente accordo di rinnovo.

ADEGUAMENTO PARTE ECONOMICA DELL'INTESA

L'Intesa viene rinnovata e adeguata nelle voci economiche sotto riportate.

Di seguito si riportano i nuovi valori delle voci retributive che vengono incrementate e che sostituiscono dall'1.1.2023 i valori precedentemente in essere nei relativi articoli dell'Intesa del 29 novembre 2019 (artt. 20 e 22).

Gli importi mensili degli adeguamenti, decorrenti dall'1.1.2023, delle paghe conglobate e gli importi degli adeguamenti delle varie indennità sono riportati nello schema allegato al presente accordo.

ART. 20

RETRIBUZIONI

Ai lavoratori assunti nel sistema dei lavori socialmente utili provinciali, ex L.P. 32/1990, saranno riconosciute per 14 mensilità le seguenti retribuzioni lorde mensili (paga conglobata, cioè comprensiva di stipendio base ed ex indennità di contingenza, esclusa l'indennità di trasporto):

- Personale con anzianità fino a 24 mesi inclusi: 1.097,32 Euro
- Personale con anzianità oltre 24 e fino a 48 mesi inclusi: 1.167,88 Euro
- Personale con anzianità oltre 48 e fino a 72 mesi inclusi: 1.206,77 Euro
- Personale con anzianità oltre 72 mesi: 1.245,66 Euro

La paga oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 162,5.

Lavoratori stagionali.

Ai lavoratori disoccupati assunti a tempo determinato con contratto stagionale (cioè ad integrazione delle convenzioni annuali relative ai lavoratori destinatari degli interventi di politica attiva del lavoro della P.A.T.), è riconosciuta una retribuzione oraria conglobata (paga base, ex contingenza, EDR, terzo elemento) pari a 7,99 Euro lordi orari.

La paga conglobata di cui sopra (senza le indennità) è comprensiva della percentuale del 40,2%, già riferita a "terzo elemento" a copertura di ferie, festività, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

La retribuzione oraria di cui ai commi precedenti è valida qualunque sia l'inquadramento dei lavoratori ai fini previdenziali.



Ai lavoratori assunti con contratto stagionale impiegati nel comparto agricolo (ex-SCAU) saranno garantite un minimo di 110 giornate lavorative (compreso il sabato contributivo) nell'anno, salvo oggettive motivazioni quali sostituzioni di personale o ad eventi/progetti di durata inferiore. Ai lavoratori assunti con contratto stagionale nel comparto non agricolo saranno garantite un minimo di 13 settimane lavorative nell'anno, salvo oggettive motivazioni quali sostituzioni di personale o ad eventi/progetti di durata inferiore.

.....

ART. 22

INDENNITÀ

a) Indennità di presenza - lavoratori a tempo indeterminato e determinato.

Per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, così come risultante dal registro presenze, è riconosciuta in busta paga a tutti i lavoratori un'indennità di presenza del valore di 5,72 Euro lordi per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro, fatto salvo quanto previsto agli artt. 16 e 17. Il compenso è corrisposto per l'effettiva presenza lavorativa, anche se effettuata in quantità ridotta durante la giornata.

b) Indennità presenza - stagionali

Ai lavoratori stagionali, verrà riconosciuta un'indennità di presenza pari a 9,54 Euro lordi per ogni giorno di effettiva presenza sul lavoro. fatto salvo quanto previsto agli artt. 16 e 17.

Il compenso è corrisposto per l'effettiva presenza lavorativa, anche se effettuata in quantità ridotta durante la giornata.

c) Indennità di capo squadra


Il capo squadra è il lavoratore incaricato, anche per brevi periodi, del coordinamento di una squadra, per attività di cantiere, o di servizio.

Presso ogni realtà operativa impiegante più di quattro lavoratori sarà nominato un caposquadra, fatta salva la possibilità del datore di lavoro di prevedere questa figura anche per unità lavorative composte da meno di cinque lavoratori.

Per le attività di cantiere, il capo squadra, secondo le disposizioni ricevute dal Direttore di cantiere:

- esegue e fa eseguire le opere, richiedendo eventualmente attrezzature e materiali occorrenti;
- è responsabile del buon funzionamento dei mezzi e dell'impiego dei materiali;
- mette, o fa mettere in atto, le misure inerenti alla prevenzione degli infortuni;
- compila il registro delle presenze, annotando anche le ore prestate da ciascun lavoratore.

Al capo squadra viene corrisposta un'indennità giornaliera di funzione pari a 7,63 Euro lordi. Dopo un anno, qualora il lavoratore sia confermato nell'incarico, detta indennità avrà misura pari a 9,27 Euro lordi. L'indennità compete solo per i giorni di effettiva prestazione, fatto salvo quanto previsto agli artt. 16 e 17.



In caso di necessità di sostituzione del Capo squadra, al lavoratore incaricato della temporanea sostituzione, qualora la sostituzione del titolare debba avvenire per più di 5 giorni lavorativi, compete la presente indennità - pro quota - a decorrere dall'inizio dell'incarico di sostituzione.

d) Indennità di trasporto

Per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, così come risultante dal registro presenze, è riconosciuta a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori stagionali, un'indennità di trasporto nelle seguenti misure fisse lorde giornaliere, da intendersi riferite alla distanza (per la sola andata) tra la residenza/domicilio del lavoratore ed il cantiere (luogo di raccolta della squadra se previsto) o in generale il luogo di lavoro al medesimo assegnato, in base alla distanza minima calcolata utilizzando Google Maps (modalità vigente per la P.A.T.):

- | | |
|------------------------------------------------|------------------|
| • da 10 a 20 chilometri compresi | 1,76 Euro lordi; |
| • maggiore di 20 fino a 30 chilometri compresi | 3,82 Euro lordi; |
| • maggiore di 30 fino a 40 chilometri compresi | 5,28 Euro lordi; |
| • maggiore di 40 fino a 50 chilometri compresi | 7,04 Euro lordi; |
| • maggiore di 50 chilometri | 9,68 Euro lordi. |

Tale indennità di trasporto non è retribuita qualora il lavoratore si rechi sul cantiere con mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Cooperativa.

e) Indennità di guida.

Al lavoratore incaricato della guida degli automezzi messi a disposizione dal datore di lavoro (esclusi trattori e macchine operatrici) spetta un'indennità di rischio pari a 1,00 Euro lordi per ogni giorno di guida.

Il tempo impiegato nella guida è considerato prestazione lavorativa a tutti gli effetti e come tale retribuito.


f) Indennità chilometrica

La presente indennità è corrisposta a tutti i lavoratori che facciano uso - autorizzato dalla cooperativa e dal Servizio competente - del proprio automezzo per ragioni di servizio.

L'indennità è fissata nella misura di euro 0,55 al km. moltiplicato il numero di km. percorsi a partire dalla sede normale di lavoro.

Il rimborso sarà effettuato per i viaggi inerenti lo svolgimento dell'attività e autorizzati dal responsabile della cooperativa, o da suo delegato.

Le distanze chilometriche tra sede di lavoro e luogo di svolgimento dell'attività saranno calcolate come al punto b).



g) Indennità di infortunio sul lavoro

A tutti i lavoratori è riconosciuta una indennità giornaliera di 5,72 Euro lordi per ogni giorno di assenza per infortunio sul lavoro.

ART. 31

DECORRENZA E DURATA

La presente intesa decorre dal 1° gennaio 2023, fatte salve eventuali decorrenze specifiche per singoli istituti e, in particolare, quelle definite nelle 'Disposizioni transitorie' di cui al capitolo seguente e scade il 31 dicembre 2025. In ogni caso, le parti si impegnano ad incontrarsi 6 mesi prima della scadenza per definirne il rinnovo, che dovrà avvenire entro ulteriori 6 mesi dalla scadenza, durante i quali sarà prorogata la validità del presente contratto.

Il presente rinnovo contrattuale triennale adegua soltanto la parte economica dell'Intesa del 29 novembre 2019. La parte normativa e, in ogni caso, tutto quanto non riportato nel presente verbale d'accordo, si intendono prorogati senza modifiche per il triennio 2023-2025.

Redazione testo unico dell'Intesa.

E' fatto salvo l'impegno delle Parti firmatarie a concordare un nuovo testo unificato dell'Intesa. In sede di redazione del testo unificato le Parti potranno apportare le modifiche eventualmente necessarie a rendere più chiaro il testo contrattuale vigente, anche sulla base dell'esperienza e delle prassi applicative precedenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I nuovi valori retributivi di cui sopra sono riconosciuti in cedolino-paga ai lavoratori a decorrere dalle competenze relative al mese di agosto 2023.

Una tantum per vacanza contrattuale

Per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2023 - 31 luglio 2023 (7 mensilità, con riconoscimento anche sulla quattordicesima mensilità così come erogata a giugno 2023 per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato) è riconosciuta un'indennità Una tantum di vacanza contrattuale, al personale in forza all'interno del comparto a decorrere dal 1.1.2023, in ragione del periodo di servizio tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023. Tale indennità ha i seguenti valori, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e determinato e per il personale stagionale (con retribuzione oraria omnicomprensiva con forfetizzazione delle retribuzioni differite ed indirette):

- Euro 80,00 lordi su base mensile, per i mesi di servizio retribuito svolto dai lavoratori a tempo indeterminato e determinato nel medesimo periodo, proporzionata per le prestazioni con orario ridotto o part time. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono arrotondate al mese, mentre quelle inferiori a 15 sono arrotondate al 50% dell'importo mensile;



- Euro 90,00 lordi su base mensile per i lavoratori stagionali (per 7 mensilità massime, considerata la forfetizzazione della quattordicesima mensilità), proporzionata per le prestazioni con orario ridotto o part time. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono arrotondate al mese, mentre quelle inferiori a 15 sono arrotondate al 50% dell'importo mensile.

L'erogazione delle somme "una tantum" di cui sopra avverrà nel più breve tempo possibile, a completamento degli adempimenti tecnici e contabili e comunque entro le competenze del mese di settembre 2023 per il personale in forza alla data di stipulazione del presente accordo, entro le competenze del mese di dicembre 2023 per i lavoratori cessati tra il 1.1.2023 e la data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

CGIL del Trentino

FLAI - CGIL

Manfredi
Frontiello

CISL del Trentino

FAI - CISL

Leggi Walter
Costa Rina

FAI CISL Trentino
Via A. Gasperi, 61
38023 TRENTO
Cod. Fisc. 08695490225

UIL del Trentino

UIA - U.I.L.

Adriano Ullrich

UIA

**UNIONE ITALIANA
DEI LAVORI AGRICOLI**
SEGRETERIA TERRITORIALE DI VERONA E TRENTO
Corso Venezia 107 - 37131 VERONA
COD. FISC.: 93039510230

FEDERAZIONE TRENTEINA DELLA COOPERAZIONE

Roberto Pagnan

p. CONSORZIO LAVORO AMBIENTE

p. CONSOLIDATA

**CCPL DEI LAVORATORI OCCUPATI NELLE COOPERATIVE CONVENZIONATE PER GLI INTERVENTI
PROVINCIALI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

B) PARTE ECONOMICA

Art. 20 - Retribuzioni

Livello	al 31.12.2022	aumento *	dal 1.1.2023
1- Personale con anzianità fino a 24 mesi	1.035,21	62,11	1.097,32
2- Personale con anzianità oltre 24 e fino a 48 mesi	1.101,77	66,11	1.167,88
2- Personale con anzianità oltre 48 e fino a 72 mesi	1.138,46	68,31	1.206,77
1- Personale con anzianità oltre 72 mesi	1.175,15	70,51	1.245,66

Lavoratori stagionali

retribuzione oraria	7,54	0,45	7,99
---------------------	------	------	------

Art. 22 - Indennità

a) indennità di presenza OTI e OTD	5,40	0,32	5,72
b) indennità di presenza stagionali	9,00	0,54	9,54
c) indennità di capo squadra			
- primo anno	7,00	0,63	7,63
- dal secondo anno	8,50	0,77	9,27
d) indennità di trasporto			
- da 10 a 20 km	1,66	0,10	1,76
- da 20 a 30 km	3,60	0,22	3,82
- da 30 a 40 km	4,98	0,30	5,28
- da 40 a 50 km	6,64	0,40	7,04
- più di 50 km	9,13	0,55	9,68
e) indennità di guida	0,50	0,5	1,00
f) indennità km			0,55
g) indennità di infortunio sul lavoro	5,40	0,32	5,72

* aumento 6% su retribuzione e indennità - per indennità capo squadra aumento 9% - per indennità di guida aumento ad 1,00 euro

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or short names, scattered across the lower half of the page.